



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti – Via Roma 15

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 40 DEL 27/12/2024	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-ANNO 2025
---------------------------------	--

L'anno **2024** addì **27** del mese di **Dicembre** alle ore **11.08** nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - VAGNI GIANLUCA	Sindaco	SI
2 - GIULIANI MATTEO	Vice Sindaco	SI
3 - GUIDI STEFANO	Consigliere	SI
4 - ANTONINI ALVARO	Consigliere	SI
5 - MICONI GIORGIA	Consigliere	SI
6 - SPINELLI GIANCARLO	Presidente del Consiglio	SI
7 - UBERTINI MICHELA	Consigliere_Ass	SI
8 - SAVIOLI SIMONA	Consigliere	SI
9 - DIAMILLA VERONICA	Consigliere	SI
10 - BARBERI STEFANO	Consigliere	NO
11 - GUIDI LIVIO	Consigliere	SI

IN CARICA n. 11	PRESENTI 10	ASSENTI 1
-----------------	-------------	-----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio sig. SPINELLI GIANCARLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) disciplina della nuova IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della medesima legge;

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione*

relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

VISTO il D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l’Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell’art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO CHE:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO INOLTRE ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

PRESO ATTO CHE a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

RILEVATO inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

VISTO l'art.6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023 n.170, il quale dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art.1, commi 756 e 757, della Legge n.160/2019 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.2, comma 2, del citato decreto 7 luglio 2023 prevede che il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs n.446/1997, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al medesimo art.2, comma 1, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A dello stesso decreto;
- Nel corso della fase di sperimentazione effettuata ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 e emersa l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto;

VISTO il comunicato del MEF del 30 novembre 2023 che ha disposto la proroga all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione digitale del prospetto;

DATO ATTO CHE a conclusione della fase di sperimentazione, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 settembre 2024 ha emanato un decreto integrativo di quello del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall'art.6-ter co.1 D.L.132/ 2023, convertito, con modificazioni, dalla L.27 novembre 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al Decreto del 7 luglio 2023;

RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI CONSILIARI:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2020 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di dissesto;
- deliberazione n. 20 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;
- deliberazione n.26 del 12/10/2020 con la quale ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs.267/2000, sono state rideterminate nella misura massima le aliquote IMU, ai sensi degli artt. 243 e 251 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE le aliquote, per le motivazioni di legge suindicate, sono state confermate anche per le annualità successive al 2020;

CONSIDERATO CHE, come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 l'aliquota IMU vigente nel 2024;

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs n.504/1992;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "Prospetto aliquote IMU - Comune di Poggio Nativo", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATI:

l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n.267/ 2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

–l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento";*

–il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell' esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento." ;*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei responsabili dei servizi;

VISTO il regolamento Comunale sull'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

l'art. 251 del D.Lgs n.267/2000;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;

D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare** per l'anno 2025, nelle misure di cui al "**Prospetto aliquote IMU - Comune di Poggio Nativo**", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2025, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di conferma di quelle in vigore nell'anno 2024 come di seguito riportate:

Prospetto aliquote IMU - Comune di POGGIO NATIVO

ID Prospetto 4277 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 ART.12 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- b) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- 2) **di dare atto** che il comma 749 dell'art. 1 della L.160/2019 fissa in euro 200,00 la detrazione, da applicare fino a concorrenza del suo ammontare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- 3) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) **di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione l'Ufficio preposto al servizio dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;
- 5) **di dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2025 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 4);
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, dovendo trasmettere, entro i termini, l'allegato *Prospetto* con indicati gli estremi della deliberazione di approvazione dello stesso, attraverso il portale del federalismo fiscale.

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 310**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2024

Il Responsabile di Settore

Maria Fioroni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Fioroni

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SPINELLI GIANCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ADOLF CANTAFIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Poggio Nativo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANTAFIO ADOLF in data 14/01/2025
Spinelli Giancarlo in data 14/01/2025



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti – Via Roma 15

Codice Fiscale: 00122390578 Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 - Fax 0765 872764 mail: ragioneria@comune.poggionativo.ri.it
demografici@comune.poggionativo.ri.it tecnico@comune.poggionativo.ri.it <http://www.comune.poggionativo.ri.it>

DELIBERA N. 40 del 27/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-
ANNO 2025

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/01/2025 al 29/01/2025 ed è divenuta esecutiva il 27/12/2024.

Il Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Poggio Nativo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANTAFIO ADOLF in data 31/01/2025